

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO  
**SICILIA 2020**  
PROGRAMMA OPERATIVO



AVVISO 21/2018 PER IL FINANZIAMENTO DI CONTRIBUTI ALL'OCCUPAZIONE PER I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA

FAQ aggiornate al 13/06/2018





Numero quesito	Domanda	Risposta
1	Art. 2, comma 1: chiarire se possono essere considerate anche le trasformazioni a tempo indeterminato.	Come da avviso, non sono considerate ammissibili a contributo le trasformazioni a tempo indeterminato.
2	Art. 7 comma, 6: è disposto che le richieste del bonus, vanno inoltrate solo dopo la pubblicazione in GURS e fino al 31.12.18. All'art. 4, comma 3, però, si fa riferimento alle assunzioni tra 1.6.17 - 30.6.19. Non si comprende, allora, perché il termine finale è il 31.12.18.	Le richieste di concessione del bonus, ivi incluse le richieste in anticipazione, devono essere inviate sino al 31/12/2018. Le assunzioni devono essere avviate, se non già assunti, entro 30 giorni dalla notifica di concessione del bonus (che può intervenire anche nel corso dell'anno 2019), e comunque non oltre il 30/06/2019.
3	Art. 4 comma 3: per le assunzioni già fatte alla data pubblicazione dell'avviso in GURS, che tipo di documentazione il lavoratore deve produrre per dimostrare il requisito della disoccupazione (12/6 mesi) posseduto alla data dell'assunzione?	In caso di assunzioni intervenute precedentemente la data di pubblicazione dell'avviso in GURS, il lavoratore deve produrre il previsto allegato 4, barrando le pertinenti opzioni in esso contenute.
4	Nell'allegato 4, chi dichiara di essere stato assunto, non può contestualmente dichiarare di essere disoccupato: le due cose vanno separate.	Nell'allegato 4, il lavoratore dichiara di essere in cerca di lavoro da più di 12 mesi (da più di 6 mesi se giovani da 18 a 24 anni) dalla data di assunzione, dichiarando quindi non di essere disoccupato ma di esserlo stato precedentemente l'assunzione. Nel medesimo allegato dichiara poi la data di assunzione e la qualifica
5	Art. 5: non vengono citati fra i destinatari i disabili, individuati nell' art. 2, comma 1.	Sono destinatari del bonus i soggetti che hanno tutti i requisiti di cui all'art. 5 dell'Avviso. Una eventuale condizione di disabilità dà diritto ad una percentuale maggiore di intensità di aiuto (75%), ai sensi dell'art. 4, c. 6.
6	Art. 4, comma 4: non è definito nel concetto di costo salariale se è o meno incluso anche il trattamento di fine rapporto. Inoltre, nella nota 1 dell'allegato 2 anziché utilizzare la dizione di "costo salariale annuo" s'indica "retribuzione annua lorda". Sono concetti differenti. Sarebbe opportuno chiarire l'apparente contraddizione.	L'avviso chiarisce che il costo salariale è costituito dall'importo totale annuo effettivamente pagabile dall'impresa beneficiaria, ed il TFR rientra nella composizione del costo effettivamente pagabile (anche in caso di richiesta di TFR anticipato), pertanto il costo è incluso. In allegato 2, la dizione "retribuzione annua lorda" deve intendersi quale "costo salariale annuo".



7	Art. 4, c. 7, lettera d): ingiustificata esclusione dell'apprendistato fra le tipologie destinatarie dell'agevolazione.	L'avviso non prevede l'apprendistato tra le tipologie oggetto di agevolazione
8	Si chiede conferma in ordine a questa interpretazione che forniamo sul possibile cumulo dell'aiuto in questione: 1. il bonus assunzione regionale è cumulabile con altri incentivi che non siano aiuto di stato. Pertanto, a nostro parere risulta cumulabile con l'esonero nazionale di cui al comma 100 della legge di stabilità 2018. Non solo, ma quest'ultimo non entra neanche nel calcolo del limite d'intensità dell'aiuto (50 o 75% se disabile).	Si conferma. Il beneficiario può ricevere, per la stessa assunzione e per le stesse spese ammissibili, agevolazioni concesse con risorse pubbliche che non siano, però, classificabili come misure di aiuti di Stato. Il Bonus è compatibile con le agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali come è da intendersi la misura di cui al comma 100 della legge di stabilità 2018 (si veda quanto specificato n. nella Circolare n. 40 INPS del 02/03/2018).
9	Art. 4, lettera a): è possibile sfiorare il tetto de minimis se gli aiuti sono concessi su diversi costi ammissibili? ( es. 190.000 de minimis su aiuti all'occupazione e 50000 su aiuti de minimis all'acquisto di macchinari, ad esempio bando ISI Inail)	No, non è possibile. Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" (concessi anche su diversi costi ammissibili) sempre che non venga superato il massimale di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 euro se si tratta di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi).
10	Art. 4, comma 12: chiarire questo passaggio in apparente contraddizione con il comma 10 sulla cumulabilità degli aiuti.	Il passaggio non reca alcuna contraddizione. Non è possibile richiedere a contributo un medesimo costo per il quale si è fruito di altro diverso contributo. E' possibile cumulare più contributi sul costo salariale complessivo inteso quale costo ammissibile, sino alle intensità massime stabilite dei Regolamenti UE.  Es: parte del costo salariale (25%) richiesto a contributo su Avviso 21 e parte del costo salariale (es. altro 50% richiesto in applicazione di comma 100 Legge Stabilità 2018), comunque nei limiti delle intensità di aiuto di cui al REG UE 651/2014 per le diverse categorie di lavoratori.
11	Art. 6, lettera g: in apparente contraddizione con quanto si dichiara nell'allegato 2 punto 14. Non si comprende se l'inibizione è solo per i licenziamenti	L'inibizione è valida per le imprese che hanno effettuato nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di contributo: - licenziamenti per giustificato motivo oggettivo individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente;



	collettivi o anche per qualsiasi licenziamento oggettivo e/o plurimo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;</li> <li>- procedure di mobilità ai sensi della normativa vigente.</li> </ul>
12	Art. 7 comma 1, lettera a): in apparente contraddizione con stesso articolo comma 4. Non si comprende se la comunicazione di assunzione sia o meno una condizione essenziale da allegare alla domanda di erogazione, visto che si parla pure di impegno all'assunzione.	La comunicazione obbligatoria deve essere allegata, come specificato in art. 1, lettera d), solo in caso di lavoratore già assunto, permettendo l'avviso di inoltrare richiesta di contributo anche solo con impegno ad assumere. La condizione di inammissibilità si riferisce a suddetta fattispecie.
13	Art. 8 comma 1: si chiede se il nucleo istruttorio può rispondere ad eventuali quesiti e richieste di chiarimenti e se sia possibile visionare in anteprima la funzionalità della piattaforma.	Il nucleo istruttorio richiamato si limita esclusivamente ad effettuare l'istruttoria delle domande pervenute, nel rispetto della normativa vigente in materia. La piattaforma informatica sarà resa disponibile in data da comunicarsi.
14	Art. 9, comma 2, lettera a): per le assunzioni dal 1.6.17 alla data di presentazione delle domande, sono accettate modalità di pagamento dello stipendio anche con assegno bancario?	No. E' ammesso l'assegno circolare.
15	Art. 9, comma 2 bis: l'erogazione è subordinata alle verifiche ispettive ex ante? Anche in caso di anticipazione dell'80%?	La concessione ed erogazione del contributo è subordinata alla verifica istruttoria delle domande stesse ed all'accertamento del rispetto di quanto disposto in art. 4.
16	Allegato 2: nella scelta della modalità di pagamento a saldo è previsto l'allegazione (lettera f) delle buste paga e bonifici dei lavoratori. Ma ciò dovrebbe essere fatto solo al termine dei 24 mesi di assunzione. Sembra un'apparente incongruenza.	L'allegato 2 non prevede l'allegazione delle buste paga.
17	Art. 9, comma 3: come si concilia la richiesta del conto dedicato alla PA, con la realtà diffusa di aziende che non hanno alcun rapporto con l'amministrazione pubblica? Peraltro, nell'allegato 2 non si fa menzione sull'indicazione della generalità della persona autorizzata ad operare sul conto corrente	L'impresa può utilizzare un conto già in essere. Il Rappresentante Legale dichiara che quel conto è "dedicato" alle operazioni con la PA, ovvero che tutte le operazioni con la PA sono effettuate solo tramite quel conto e solo in esso individuabili. L'avviso non prevede unicamente un conto esclusivo. In allegato 2, o con dichiarazione a parte, il richiedente deve indicare le generalità della persona autorizzata ad operare sul conto.
18	Art- 9, comma 5: vengono richiesti, tra l'altro, i "fogli presenza". Si fa presente che dal 2008 è stato	Si.



	istituto il libro unico del lavoro che contiene in se il registro presenze. S'immagina che sia questo da allegare.	
<b>19</b>	Art. 9 comma 5 : la decorrenza per l'erogazione del saldo dovrebbe essere entro 90 giorni dal termine dei 24 mesi di assunzione. Non è coerente con il paragrafo successivo sul termine minimo di cui all'art. 4.6.	Trattasi di refuso. Il riferimento corretto è art. 4.15.
<b>20</b>	Art. 11, comma 7, lettera d): specificare se sono da includere i licenziamenti per superamento periodo di comporto e mancato superamento del periodo di prova. Appare inoltre eccessivo far rientrare nella revoca dei primi sei mesi, i casi di licenziamento per giusta causa e soprattutto dimissioni.	I casi di revoca totale sono quelli indicati in art. 11.
<b>21</b>	Art. 13: fornire format e istruzioni relative all'adempimento pubblicitario imposto.	Le istruzioni sugli adempimenti in materia di pubblicità sono indicati in art. 13.